

TAR Perugia, Sezione I - Sentenza 07/06/2008 n. 247
d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

La figura della variante in corso d'opera è ammissibile (dato e non concesso che lo consenta la formulazione dell'art. 114 del Codice dei contratti pubblici) solo come rimedio eccezionale nell'ipotesi che si debba far fronte a sopravvenienze impreviste ed imprevedibili. Certamente non lo è quando con la variante si vuol porre rimedio a carenze del progetto perfettamente conoscibili, e rimediabili, sin dall'inizio della gara - quasi che venga messo a gara un progetto intenzionalmente "provvisorio" da mettere a punto in corso d'opera. Un bando emanato in queste condizioni contiene, implicitamente la riserva di rinegoziare a trattativa privata il contenuto del contratto con l'aggiudicatario; ed è, per ciò solo, illegittimo.